

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-913 del 05/04/2016
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 ART. 208 - DITTA CARTOCAST SRL - RINNOVO E MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI STOCCAGGIO PER RIFIUTI SPECIALI UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA - VIA TREBBIA 3/F.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-914 del 04/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. N. 152/2006 ART. 208 - DITTA CARTOCAST SRL - RINNOVO E MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI STOCCAGGIO PER RIFIUTI SPECIALI UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA - VIA TREBBIA 3/F.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visti:

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Vista la seguente documentazione:

- Delibera di G.P. 19/12/1991, n. 1426/18, con la quale la Provincia di Piacenza autorizzava la ditta Cartocast snc di Castagnetti Ivan & C (ora Cartocast S.r.l.) alla realizzazione e gestione del centro di stoccaggio per rifiuti speciali ubicato in Comune di Piacenza – via Trebbia 3/f;
- Determinazione Dirigenziale 24/09/2010, n. 1961, con la quale la medesima Amministrazione Provinciale aveva rinnovato (da ultimo), sino al 31/12/2015, alla ditta Cartocast S.r.l., l'autorizzazione alla gestione del centro di stoccaggio di cui sopra;
- istanza del 15/12/2015 (assunta al prot. prov.le n. 74642 in data 22/12/2015), con la quale la ditta Cartocast S.r.l. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro di stoccaggio di cui trattasi con le seguenti modifiche:
 - rinuncia per i rifiuti di cui ai codici CER 150106 e 200111 in precedenza autorizzati;
 - inserimento dei rifiuti di cui ai codici CER 160601* (batterie al piombo) e CER 160112 (pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111);
- nota prot. n. PGPC/2016/1524 del 22/02/2016 con la quale il Servizio Territoriale della sezione prov.le dell'Arpae ha trasmesso il proprio "rapporto tecnico", esprimendo parere favorevole al rinnovo con modifica, di cui trattasi, nel rispetto di alcune condizioni ;
- lettera dell'08/03/2016 (prot. Arpae n. PGPC/2016/2258 in pari data), con cui il Comune di Piacenza – Servizio Ambiente e Parchi – ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allegando anche la nota del medesimo Comune – Servizio Attività Produttive e Supporto Amministrativo – del 15/02/2016, prot. gen. n. 12934, con la quale conclusivamente si esprimeva quanto segue: *“Tutto ciò premesso questo Servizio ritiene che la comunicazione di attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, da parte della Società Cartocast S.r.l., relativa all'oggetto non sia urbanisticamente incompatibile con lo strumento urbanistico Vigente e con quello adottato (attualmente in regime di salvaguardia) per quanto riguarda la parte classificata quale “Tessuto*

produttivo” mentre contrasti per quanto riguarda la parte di attività che si svolge sull'area classificata a “Verde pubblico” fatti salvi comunque gli aspetti sanitari-ambientali; mentre per quanto riguarda la compatibilità con quanto prescritto dalla N.T.A. del P.T.C.P. Vigente si ritiene di dover demandare una valutazione conclusiva all'Amministrazione Provinciale.”;

Precisato che, in relazione a quanto comunicato dal Comune di Piacenza circa la compatibilità urbanistica con le zone interessate dall'impianto in parola, nulla risulta variato rispetto alla situazione in precedenza autorizzata ;

Acquisita in data 10/03/2016 dalla Prefettura di Piacenza la “comunicazione antimafia”, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Si ritiene, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi al rinnovo con modifica dell'autorizzazione rilasciata (da ultimo) con D.D. 24/09/2010, n. 1961, alla gestione del centro di trattamento in argomento assumendo il seguente provvedimento:

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

- 1) **accogliere** l'istanza del 15/12/2015 (assunta al prot. prov.le n. 74642 in data 22/12/2015) e di rinnovare, fino al **31/12/2025**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione precedentemente rilasciata con D.D. 24/09/2010, n. 1961, alla ditta Cartocast S.r.l. (P.IVA/C.F - 00428180335), con sede legale in Comune di Piacenza - via Trebbia 3/F, per la gestione del centro di stoccaggio per rifiuti speciali sito sempre in Comune di Piacenza - via Trebbia 3/F, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso lo stoccaggio (operazioni R13 - D15) sono quelle dei rifiuti speciali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, individuabili all'allegato “D” del medesimo Decreto legislativo con i seguenti codici CER e quantitativi:

CODICE CER E DESCRIZIONI
160601* batterie al piombo - stoccaggio istantaneo 100 t., stoccaggio annuo 120 t.
160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 - stoccaggio istantaneo 100 t., stoccaggio annuo 120 t.

- b) la capacità massima dell'impianto è limitata a 200 t. di rifiuti stoccabili;
- c) i rifiuti potranno essere stoccati esclusivamente nell'area indicata nella planimetria allegata all'istanza di rinnovo del 15/12/2015 (assunta al prot. prov.le n. 74642 in data 22/12/2015) e dovranno risultare immediatamente identificabili da appositi cartelli ben visibili;
- d) i rifiuti dovranno essere stoccati negli idonei contenitori indicati nell'istanza di rinnovo, dovranno inoltre essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei medesimi rifiuti durante le fasi di movimentazione e di carico/scarico;

- e) in fase di accettazione dei rifiuti di cui al CER 160112 - pastiglie per freni - la Ditta dovrà provvedere a mettere in atto le necessarie verifiche al fine di scongiurare l'acquisizione di pastiglie freni contaminate da amianto (CER 160111);
- f) dovranno essere mantenute in perfetta efficienza i sistemi e le attrezzature predisposte per lo spegnimento di incendi o focolai ed essere accessibili agli operatori per un pronto intervento ;
- g) i rifiuti stoccati dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento entro 1 anno dalla data della loro presa in carico;
- 2) **stabilire** che, ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D.Lgs. n. 152/2006, il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 3) **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini di cui all'art. 5 - punti 5.1.1 e 5.2.1 - della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003, e della Legge n. 1 del 24/01/2011 in **€ 50.000,00** (rifiuti pericolosi capacità max istantanea 100 t. x 250 €/t. = 25.000,00 €, si applica l'importo minimo di 30.000,00 € + rifiuti non pericolosi capacità max istantanea 100 t. x 140 €/t. = 14.000,00 €, si applica importo minimo di 20.000,00 €) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpaie gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
 - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
 - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- 4) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpaie di Piacenza indicando come soggetto beneficiario l'Arpaie - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370);
- 5) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al 31/12/2027);
- 6) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Struttura, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 7) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 8) **dare atto** infine che:

- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e di quanto eventualmente previsto dal D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);
- il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.